

Di cultura. Riesame a livello centrale per le decisioni delle soprintendenze

Autorizzazioni paesistiche, arriva l'appello al ministero

Per il primo si ritorna la conferenza di servizi

Guido Inzaghi

Per le **autorizzazioni paesaggistiche** arriva il giudizio di appello. Con la conversione in legge del Dl n. 83/2014 sui beni culturali e il turismo nascono infatti le commissioni per il riesame delle autorizzazioni necessarie per interventi edilizi su beni vincolati.

Il testo del Dl 83, entrato in vigore lo scorso 31 luglio, incide nuovamente sul procedimento di autorizzazione paesaggistica, stabilito all'articolo 146 del Dlgs 42/2004 e, più in generale, interessa i procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici.

Riesame in commissione

Rispetto a quanto previsto dall'originario decreto 83/2014, la legge di conversione introduce nell'articolo 12 del Dl, al comma 1-bis, una nuova procedura di riesame a livello centrale dei pareri e degli atti resi dagli organi periferici del ministero dei Beni e delle attività culturali. La norma, in particolare, prevede che possano essere riesamina-

ti da apposite **commissioni di garanzia** incaricate della tutela del patrimonio culturale i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del ministero (soprintendenze).

Il riesame potrà avvenire sia d'ufficio, sia a seguito di segnalazione da parte delle altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti, alle quali è data la facoltà di chiedere la una nuova valutazione dell'atto amministrativo entro tre giorni dalla ricezione. Nulla vieta, peraltro, che le amministrazioni coinvolte si attivino sulla base di documenti prodotti dai privati o da soggetti coinvolti nel procedimento in quanto portatori d'interessi diffusi (ad esempio, associazioni).

Le commissioni di garanzia - previste a livello regionale o interregionale - potranno riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che viene inviato loro per via telematica contestualmente alla relativa adozione. Decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni l'atto si intende tacitamente confermato.

Le commissioni saranno disciplinate mediante il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact (previsto dall'articolo 14 dello stesso decreto) e saranno costituite da personale appartenente ai ruoli del ministero stesso che - per questa funzione - non percepirà al-

cun compenso, rimborso o gettone di presenza.

Nelle more dell'adozione del regolamento, il potere di riesame è attribuito ai comitati regionali di coordinamento di cui al Dpr 26 novembre 2007, n. 233.

Si introduce un meccanismo di controllo sugli atti che in qualche misura incidono sui beni culturali e paesaggistici. Ma va rilevato che il termine di tre giorni è oggettivamente molto stretto e potrebbe in diversi casi impedire la proposizione del ricorso. Inoltre, il termine entro cui decidere ha sì il vantaggio di evitare lungaggini, ma potrebbe tradursi in un elevato tasso di silenzio-assenso da parte delle commissioni ministeriali.

Si torna al testo base

La legge di conversione rivede la scelta iniziale del Dl 83/2014 di eliminare la possibilità di indire una conferenza di servizi nel caso in cui il soprintendente non renda il parere previsto nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali entro 45 giorni dalla ricezione degli atti.

Con l'entrata in vigore della legge di conversione, è stato ripristinato l'originario dettato dei primi tre periodi del comma 9 dell'articolo 146: fermo restando l'obbligo in capo all'amministrazione precedente - di

solito, il Comune - di concludere il procedimento di autorizzazione decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione stessa potrà ancora chiamare il soprintendente a esprimersi nell'ambito di una conferenza di servizi.

Tutti gli atti su internet

Un'altra rilevante novità, finalizzata ad assicurare la trasparenza dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e a favorire lo studio e la ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, è rappresentata dalla pubblicità prevista per gli atti assunti dal ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione previste dal Codice.

Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 12 del Dl 83, introdotto dalla legge di conversione, dispone infatti che tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela devono essere pubblicati integralmente nel sito del ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto. L'obbligo di pubblicazione non intaccherà la riservatezza dei dati personali. La legge di conversione fa infatti salvo il rispetto delle disposizioni del Codice della privacy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Beni culturali

● Sono le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle **Regioni**, agli altri enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Sono inoltre beni culturali alcuni archivi e raccolte pubbliche ed, infine, i beni, mobili (compresi archivi, raccolte e collezioni) o immobili, anche se posseduti da privati, se sono stati definiti tali con apposita dichiarazione della sovrintendenza

Le tappe



L'ultima parola a livello centrale
 Incaricate del riesame sono le nuove commissioni di garanzia, costituite da personale del ministero Beni culturali e previste a livello regionale o interregionale. In attesa del regolamento di istituzione, il potere di riesame è attribuito ai comitati regionali di coordinamento



Si parte d'ufficio o su segnalazione
 Il riesame può avere ad oggetto i pareri, nulla osta o altri atti di assenso rilasciati dalle soprintendenze. Può essere svolto d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, che possono richiederlo entro tre giorni dalla ricezione dell'atto



Dieci giorni di tempo per il giudizio-bis
 Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, trasmesso per via telematica dalle soprintendenze. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni, l'atto si intende confermato

